

Marzo  
Aprile  
Maggio  
**2019**  
N° 12

# Osservatorio 231

## In questo numero:

### Normativa

1. Frodi sportive e gioco illegale - Nuovo illecito presupposto della responsabilità amministrativa degli enti
2. Voto di scambio - Modifiche all'art. 416-ter c.p.

### Giurisprudenza

3. Cass. Sez. Pen. VI, Sent. n. 17980/2019 - Traffico di influenze illecite
4. Cass. Sez. Pen. IV, Sent. n. 9454/2019 - Omessa vigilanza del Datore di Lavoro
5. Cass. Sez. Pen. VI, Sent. n. 12528/2019 - Adozione del Modello e reiterazione del reato

### Ulteriori notizie in primo piano

6. *Whistleblowing* - Novità in materia
7. Assonime - Pubblicato un rapporto su prevenzione e governo del rischio di reato
8. Spagna - *Ley Organica 1/2019* - Modifiche in materia di responsabilità delle persone giuridiche
9. A.N.AC. e portatori di interessi - Nuovo Regolamento

# Normativa

## 1. Frodi sportive e gioco illegale - Nuovo illecito presupposto della responsabilità amministrativa degli enti

In data 16 maggio 2019 è entrata in vigore la L. 39/2019 *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014”* che, tra le sue previsioni, ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 il **nuovo art. 25-quaterdecies “Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”**.

In particolare, tale articolo integra il catalogo degli illeciti presupposto della responsabilità amministrativa degli enti con gli artt. 1 (**“Frode in competizioni sportive”**) e 4 (**“Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa”**) della L. 401/1989.

Per ulteriori dettagli in merito si rimanda al numero 11 dell’Osservatorio 231, Gennaio-Febbraio 2019.

### Riferimenti

- Legge 3 maggio 2019, n. 39 *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014”*: [link](#)
- Protiviti - Osservatorio 231 n. 11 (Gennaio-Febbraio 2019): [link](#)

## 2. Voto di scambio - Modifiche all’art. 416-ter c.p.

Il 27 maggio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la **L. 43/2019 “Modifica all’articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso”**, la quale ha previsto una revisione della fattispecie di **“Scambio elettorale politico-mafioso”** (art. 416-ter c.p.), reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto.

In particolare, la nuova formulazione dell’art. 416-ter c.p. stabilisce:

- l’inasprimento delle sanzioni, che passano da un minimo di sei e un massimo di dodici anni ad un minimo di dieci e un massimo di quindici anni;
- l’estensione della punibilità anche ai casi in cui la condotta incriminata sia stata realizzata mediante il ricorso a intermediari;
- l’ampliamento dell’oggetto della controprestazione di chi ottiene la promessa di voti; in particolare, rileverà non più soltanto il denaro e ogni altra utilità, ma anche *“la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa”*

Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 11 giugno 2019. A seguito dell’entrata in vigore, gli enti saranno chiamati ad un aggiornamento dei cataloghi dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del Decreto richiamati nei rispettivi Modelli organizzativi e, eventualmente, ad una nuova valutazione dell’applicabilità del rischio-reato in oggetto.

### Riferimenti

- Legge 21 maggio 2019, n. 43 *“Modifica all’articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso”*: [link](#)

## Giurisprudenza

### 3. Cass. Sez. Pen. VI, Sent. n. 17980/2019 - Traffico di influenze illecite

Con sentenza **Sez. Pen. VI n. 17980/2019**, la Corte di Cassazione si é pronunciata per la prima volta sulla nuova fattispecie di **traffico di influenze illecite** ex art. 346-*bis* c.p., divenuta rilevante ai sensi del Decreto a seguito dell'entrata in vigore della L. 3/2019, chiarendone la "continuità normativa" rispetto al previgente **Millantato credito** (ex art. 346 c.p.).

La Legge 3/2019 ha infatti ricompreso le condotte prima riconducibili al millantato credito nell'ambito della fattispecie di traffico di influenze illecite. Più precisamente *"la norma equipara, sul piano penale, la mera vanteria di una relazione o di credito con un pubblico funzionario soltanto asserita ed in effetti insussistente (dunque la relazione solo millantata) alla rappresentazione di una relazione realmente esistente con il pubblico ufficiale da piegare a vantaggio del privato"*.

#### Riferimenti

Cass. Sez. Pen VI, Sent. n. 17980/2019: [link](#)

### 4. Cass. Sez. Pen. IV, Sent. n. 9454/2019 - Omessa vigilanza del Datore di Lavoro

Con sentenza **Sez. Pen. IV n. 9454/2019**, la Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità penale a carico del Datore di Lavoro di una società manifatturiera per il reato di **lesioni colpose**, in violazione della disciplina antinfortunistica di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché della Società stessa, ai sensi dell'**art. 25-septies del Decreto**.

In particolare, in seguito ad un infortunio subito da un dipendente, al Datore di Lavoro e alla Società era stata contestata la mancata adozione di misure idonee a garantire la corretta installazione - e manutenzione nel tempo - dei requisiti di sicurezza nell'ambito del processo produttivo.

Inoltre, per quanto attiene alla responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, i giudici hanno valutato il Modello Organizzativo adottato dalla Società non idoneo a prevenire il reato contestato, con particolare riferimento alla **carenza di attività di vigilanza e controllo della sicurezza complessiva dei macchinari** nonché inadeguata formazione ai dipendenti in merito al **corretto utilizzo** degli stessi.

#### Riferimenti

- Cass. Sez. Pen IV, Sent. n. 9454/2019: [link](#)

### 5. Cass. Sez. Pen. VI, Sent. n. 12528/2019 - Adozione del Modello e reiterazione del reato

Con sentenza **Sez. Pen. VI n. 12528/2019**, la Corte di Cassazione ha annullato l'applicazione della misura cautelare adottata nei confronti del procuratore di una società, accusato del reato **di istigazione alla corruzione** finalizzata ad ottenere l'approvazione della documentazione contabile nell'ambito di un appalto pubblico.

La Cassazione ha ritenuto che l'**adozione** da parte della Società, a seguito della commissione del reato contestato, di un **Modello Organizzativo** e di un **Codice Etico** e la nomina di un **Organismo di Vigilanza**, fossero circostanze idonee non soltanto ad attenuare ma anche a prevenire il rischio di reiterazione del reato con il conseguente venir meno dei presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali.

#### Riferimenti

- Cass. Sez. Pen VI, Sent. n. 12528/2019: [link](#)

## Ulteriori notizie in primo piano

### 6. Whistleblowing - Novità in materia

#### Approvata in via definitiva la Direttiva Comunitaria

Il 16 aprile 2019 **il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva la Direttiva in materia di whistleblowing**. La nuova norma, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro due anni, si applicherà a tutti gli enti pubblici e privati con più di 50 dipendenti, garantendo tutela agli informatori che riveleranno violazioni del diritto comunitario in settori quali appalti pubblici, servizi finanziari, riciclaggio di denaro, sicurezza nucleare, salute pubblica, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, protezione dei consumatori e dei dati.

La Direttiva richiederà l'adozione di misure che prevedano:

- l'obbligo per gli enti di prendere in esame le segnalazioni anche se anonime;
- l'estensione delle tutele anche in favore dei segnalanti che dovessero perdere l'anonimato in un secondo momento;
- il diritto dei segnalanti di accedere gratuitamente a informazioni e consulenze complete e indipendenti sulle procedure e sui mezzi di ricorso disponibili;
- il diritto dei segnalanti di ricevere assistenza legale nonché sostegno finanziario e psicologico;
- la previsione di protezione anche in favore di coloro che assistono i segnalanti in qualità di facilitatori, colleghi e parenti.

In tale ottica, la necessaria revisione della L. 179/2017, che disciplina l'istituto del *whistleblowing* nel nostro Paese, potrebbe produrre modifiche anche in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001.

Per ulteriori dettagli in merito all'iter della Direttiva si rimanda ai numeri 7, 9 e 10 dell'*Osservatorio 231*.

#### Riferimenti

- *“European Parliament legislative resolution of 16 April 2019 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the protection of persons reporting on breaches of Union law (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD))”*: [link](#)
- *Protiviti - Osservatorio 231 n. 7 (Marzo-Aprile 2018)*: [link](#)
- *Protiviti - Osservatorio 231 n. 9 (Agosto-Settembre-Ottobre 2018)*: [link](#)
- *Protiviti - Osservatorio 231 n. 10 (Novembre-Dicembre)*: [link](#)

### Modifiche al Regolamento A.N.AC.

Con delibera n. 312, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 26 aprile 2019, **A.N.AC.** è tornata ad esprimersi in materia di segnalazioni, prevenendo “**Modificazioni al regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 (cd. whistleblowing)**”.

Tali modifiche hanno riguardato, in particolare, **l’art. 13** del Regolamento, sostituito con “**Archiviazione diretta delle segnalazioni / comunicazioni e disposizioni relative ai procedimenti di vigilanza attivati sulla base di una segnalazione di reati o irregolarità ai sensi dell’art. 54-bis**”, il quale disciplina:

- i casi di archiviazione diretta delle segnalazioni / comunicazioni;
- la trasmissione agli uffici di vigilanza competenti per materia delle segnalazioni di illeciti, affinché questi possano svolgere le attività istruttorie nel rispetto della tutela della riservatezza dell’identità del segnalante;
- la trasmissione bimestrale al Consiglio di A.N.AC. dell’elenco delle segnalazioni / comunicazioni valutate inammissibili o improcedibili (della cui avvenuta archiviazione deve essere informato il segnalante), nonché dell’elenco delle segnalazioni trasmesse agli uffici di vigilanza.

### **Riferimenti**

- “*Modificazioni al regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing)*”: [link](#)
- *Protiviti - Osservatorio 231 n. 10 (Novembre-Dicembre)*: [link](#)

## **7. Assonime - Pubblicato un rapporto su prevenzione e governo del rischio di reato**

Il 14 marzo 2019 l’Associazione fra le società italiane per azioni (Assonime) ha pubblicato il rapporto “**Prevenzione e governo del rischio di reato: la disciplina 231/2001 e le politiche di contrasto dell’illegalità nell’attività d’impresa**”.

Tale documento si propone di fornire un contributo finalizzato a: “(i) *promuovere il valore della funzione di prevenzione e dell’auto-organizzazione, tenendo conto dell’evoluzione della compliance e dei sistemi di controllo all’interno delle imprese; (ii) recuperare l’efficienza della funzione premiale prevista dalla disciplina 231, attraverso una più specifica individuazione delle cautele organizzative su cui si fonda la ricostruzione della colpa dell’ente*”.

In particolare, il rapporto esamina, nella prima parte, la funzione di prevenzione del Decreto evidenziandone le principali criticità mentre, nella seconda parte, propone alcuni interventi ritenuti necessari per migliorare l’efficienza della disciplina e rafforzare l’impegno delle imprese nella prevenzione di condotte illecite. In particolare, gli interventi suggeriti consistono nel:

- “*Prevedere la colpa di organizzazione come elemento costitutivo dell’illecito dell’ente.*”
- “*Passare da un modello generalista a regole cautelari puntuali per specifiche aree di rischio, sulla base delle prassi migliori in uso nelle imprese.*”

- *Equiparare al modello organizzativo 231 i presidi organizzativi, i sistemi di controllo interno e gestione dei rischi d'impresa.*
- *Coordinamento disciplina 231 e sistema dei controlli: rafforzare indipendenza e professionalità dell'organismo di vigilanza.*
- *Ristabilire il principio di proporzionalità delle sanzioni e valorizzare le buone condotte nel corso del processo.”.*

#### **Riferimenti**

- *Assonime - “Prevenzione e governo del rischio di reato: La disciplina 231/2001 e le politiche di contrasto dell'illegalità nell'attività d'impresa”:* [link](#)

## **8. Spagna - Ley Organica 1/2019 - Modifiche in materia di responsabilità delle persone giuridiche**

Il 13 marzo 2019 è entrata in vigore in Spagna la *Ley Organica 1/2019* che ha apportato modifiche al Codice Penale, al fine di adeguare l'ordinamento alle Direttive europee 2017/1371 (contrasto alle frodi che ledono gli interessi finanziari UE), 2017/541 (in materia antiterrorismo), 2014/62 (riguardante la falsità in monete) e alle raccomandazioni formulate dal “gruppo di Stati contro la corruzione” (GRECO).

In materia di responsabilità delle persone giuridiche, la *Ley Organica* ha ampliato il catalogo degli illeciti rilevanti (introducendovi i delitti di malversazione, diffusione di informazioni privilegiate e differenti fattispecie concernenti il terrorismo e il suo favoreggiamento) e inasprito le sanzioni per alcuni dei delitti già precedentemente inclusi nel catalogo stesso.

#### **Riferimenti**

- *Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional:* [link](#)

## **9. A.N.AC. e portatori di interessi - Nuovo Regolamento**

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato un **Regolamento disciplinante i rapporti fra A.N.AC. e i portatori di interessi particolari presso l'Autorità** che **prevede l'istituzione di un'Agenda pubblica degli incontri**.

Per ulteriori dettagli in merito si invita a consultare l'Osservatorio pubblicato da Protiviti sul sito 4PA: [link](#)

#### **Riferimenti**

- *Regolamento disciplinante i rapporti fra ANAC e i portatori di interessi particolari presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione e istituzione dell'Agenda pubblica degli incontri”:* [link](#)